

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro I - Soggetti Titolo VI - Persona offesa dal reato

Art. 93 Intervento degli enti o delle associazioni.

1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'[articolo 91](#) l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:

- a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;
- b) l'indicazione del procedimento;
- c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;
- e) la sottoscrizione del difensore.

2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'[articolo 100](#) comma 1.

3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.

4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.